



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Le Schede di Sicurezza e gli Scenari Espositivi

Caterina Cinto
Servizio Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro

28 Marzo 2014

Cosa prevede il REACH in materia di SDS


Titolo IV

Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR.

- **Art. 31:** Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
- In vigore dal **1° Giugno 2007:** Abrogazione Dir.91/155/CE

Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell'Allegato II



Abrogato dal Regolamento 453/2010

REGOLAMENTO (UE) 453/2010

In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati sia per **sostanze** che per **miscele** secondo tempistiche differenti.

Applicazione **Allegato I**: 1 dicembre 2010

Applicazione **Allegato II**: 1 giugno 2015

Articolo 31

Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:

a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come **sostanza o preparato pericoloso** a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o

b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (**PBT**) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (**vPvB**) in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o

c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) (**candidate list**).

Articolo 31

Il fornitore trasmette al destinatario, **su sua richiesta**, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato **non risponde ai criteri di classificazione come preparato** pericoloso a norma della direttiva 1999/45/CE, **ma contiene:**

a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o

b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o

c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

Aggiornamento SDS

- La SDS **va aggiornata tempestivamente**, come previsto dall' Art. 31 (9), nelle seguenti situazioni:
 - quando si rendono disponibili **nuove informazioni** che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - quando viene **rilasciata o rifiutata un' autorizzazione**;
 - quando viene **imposta una restrizione**.
- La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "**Revisione**" con la data pertinente, verrà mandata **a tutti i destinatari precedenti** ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti.
- Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero di Registrazione: i distributori e i DU potranno omettere le ultime 4 cifre.

Verifica Scheda Dati di Sicurezza

Formato SDS: Verificare che il formato sia conforme alla normativa vigente. Possibile coesistenza fino al 2017 di formati differenti, anche in riferimento alla stessa miscela data la presenza delle deroghe.

Nel caso di fornitura successiva al 1 dicembre 2010 il formato della SDS non deve comunque essere conforme alla vecchia normativa (Allegato II REACH).

Data di emissione/revisione: Le SDS non hanno "scadenza", ma l'aggiornamento deve essere immediato se vi sono nuove informazioni relative alla classificazione, alle misure di gestione del rischio o autorizzazioni/restrizioni specifiche (art.31.9 del REACH). Le SDS di sostanze/miscele immesse attualmente sul mercato non devono avere data di revisione precedente al 1 dicembre 2010 (data di obbligo di applicazione del Regolamento 453/2010).

Verifica Scheda Dati di Sicurezza

Lingua: La SDS deve essere redatta obbligatoriamente nella lingua del paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato (nel nostro caso in italiano) compresi, se previsti, gli scenari espositivi. L'obbligo di redigere la SDS in lingua italiana è previsto per colui che risulta il responsabile dell'immissione sul mercato in Europa.

Per quanto riguarda l'importazione, essendo la stessa per definizione immissione sul mercato, è l'importatore europeo che deve assolvere a quest'obbligo.

Fatto salvo l'obbligo della fornitura della SDS in italiano, se il DU decide di tradurre autonomamente la stessa se ne assume la responsabilità della corretta traduzione.

Verifica Scheda Dati di Sicurezza

Sezione 1:

- Verificare la presenza, se pertinente, del numero di registrazione REACH per la sostanza.
- Verificare che i propri usi siano compresi tra quelli identificati.
- Verificare che i propri usi non siano compresi tra gli usi sconsigliati

Sezione 2:

2.1 Classificazione

Sostanze: doppia classificazione (in base al CLP e alla Dir.67/548/CEE).

Miscele: classificazione secondo la Dir.99/45/CE.

Miscela classificate, etichettate e imballate in base al CLP volontariamente prima 2015: doppia classificazione (in base al CLP e alla Dir.99/45/CE).

Verifica Scheda Dati di Sicurezza

2.2 Etichettatura

Sostanze: l'etichetta riportata è CLP.

Miscela: l'etichetta riportata è in base alla Dir. 99/45.


Miscele classificate, etichettate e imballate in base al CLP volontariamente prima 2015: l'etichetta riportata è in base al CLP.

Sezione 3: la classificazione per le sostanze componenti le miscele deve essere doppia (in base al CLP e alla Dir.67/548).

Sezione 8: DNEL e PNEC saranno indicati nel caso in cui la sostanza sia stata registrata e sia stato effettuato un CSA/CSR. I DNEL non hanno la stessa valenza dei limiti di esposizione professionale (All. XXXVIII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Sezione 15: Verificare possibili restrizioni/autorizzazioni

Le "nuove" Schede Dati di Sicurezza



Dal 1 dicembre 2010 nuovo formato in base al Regolamento 453/2010 (inserimento classificazione CLP, richiesta di maggiori informazioni e di dati, maggior numero di sottosezioni ...)



Dal 1 dicembre 2010: uno o più Allegati per specifico uso. Solo in caso di sostanza registrata REACH e classificata pericolosa.

SCENARIO DI ESPOSIZIONE

- Lo scenario di esposizione rappresenta l'insieme delle condizioni che descrivono:
 - il modo in cui una sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita;
 - il modo in cui il Produttore/Importatore raccomanda agli Utilizzatori a Valle di controllare l'esposizione ad una sostanza delle persone e dell'ambiente.
- Pertanto, il REACH coinvolge nella sua applicazione non solo Produttori/Importatori di sostanze, ma anche i Clienti di essi (Utilizzatori a Valle).

SCENARIO DI ESPOSIZIONE

ES disponibile nel caso in cui la sostanza risponde a tutte e tre le seguenti condizioni:

- è registrata in base al REACH
- è classificata come pericolosa (salute, ambiente, chimico-fisico) e/o PBT o vPvB
- supera le 10 ton/anno

Non è richiesto un ES:

- se la sostanza è stata registrata come INTERMEDIO ISOLATO IN SITO o INTERMEDIO ISOLATO E TRASPORTATO
- se la sostanza è ELINCS a meno che non venga effettuato l'aggiornamento del dossier di registrazione ad esempio aggiornamento fascia di tonnellaggio
- se la sostanza è un POLIMERO.
- per le sostanze a scopo di ricerca orientata ai prodotti e ai processi e di ricerca e sviluppo
- quando l'uso specifico della sostanza è già disciplinata da legislazione più specifica (es. biocidi, fitosanitari, prodotti farmaceutici)

Verifica dello ES



Tempistiche di verifica

- 12 mesi dalla data di ricevimento della scheda con allegato lo scenario e numero di registrazione per documentare la conformità.
- 6 mesi dalla data di ricevimento della scheda con allegato lo scenario e il numero di registrazione per notificare all'ECHA un uso diverso.

Grazie per l'attenzione!